

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **413/1992** (ECLI:IT:COST:1992:413)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **VASSALLI**

Camera di Consiglio del **07/10/1992**; Decisione del **21/10/1992**

Deposito del **29/10/1992**; Pubblicazione in G. U. **04/11/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18863**

Atti decisi:

N. 413

ORDINANZA 21-29 OTTOBRE 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 marzo 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Ancona sull'istanza proposta da La Montagna Giuseppe, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 1° aprile 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Campobasso sull'istanza proposta da Caglione Vincenzo, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Ancona, con ordinanza del 12 marzo 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 4- bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per la parte in cui prevede, in relazione alle istanze intese all'ottenimento della riduzione di pena per la liberazione anticipata presentate dai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli artt. 416- bis e 630 del codice penale e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che simili istanze possano trovare accoglimento "solo se sono stati acquisiti elementi tali da far escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva", previa richiesta da parte del magistrato di sorveglianza ai competenti comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica;

e che un'analogha questione ha sollevato anche il Tribunale di sorveglianza di Campobasso, con ordinanza del 1° aprile 1992, denunciando, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, lo stesso art. 4- bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili o comunque non fondate;

che, in prossimità della data fissata per la Camera di consiglio, l'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato una memoria per ciascuno dei procedimenti incidentali, con la quale ha chiesto che gli atti vengano restituiti ai giudici a quibus per un nuovo esame della rilevanza, essendo nel frattempo entrato in vigore il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

Considerato che le ordinanze sollevano questioni analoghe e che i relativi giudizi vanno, quindi, riuniti;

e che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, è entrato in vigore il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che ha, fra l'altro, "novellato" la norma denunciata, per un verso, facendo un'eccezione al regime previgente proprio per l'istituto della liberazione anticipata e, per un altro verso, con l'innovare il metodo per la concessione dei benefici riguardo a tutte le "misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354";

che, di conseguenza, è necessario che gli atti vengano restituiti ai giudici a quibus perché ciascuno di essi verifichi se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata

sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Ancona e al Tribunale di sorveglianza di Campobasso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.